

## ANALISI

# Revisori corrotti nella tenaglia delle sanzioni

DI IVO CARACCIOLI

**C**on la legge sul risparmio (si tratta della legge 28 dicembre 2005, n. 262) è stato introdotto nel Testo unico della finanza (il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) un nuovo reato di «falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione» (articolo 174-bis), il quale si affianca a quello di cui all'articolo 2624 del Codice civile, che non è stato modificato.

La posizione dei responsabili della revisione contabile, a seguito dei recenti scandali, è stata anche legislativamente aggravata dalla previsione altresì di un nuovo reato di «corruzione dei revisori» (articolo 174-ter del Tuf).

Anche la giustizia penale, soprattutto nei processi milanesi, sta tenendo la mano piuttosto pesante nei confronti di tali soggetti, come dimostra la contestazione, in parecchi procedimenti, in concorso con l'articolo 2624 del Codice civile, di altri reati societari: agiotaggio; concorso con gli amministratori nel falso in bilancio; eccetera. "Tempi duri", dunque, per i revisori che non dichiarano il vero.

Si tenga poi presente che i reati dei revisori — a differenza del falso in bilancio (articoli 2621-2622 del Codice civile), dove si parla di «fatti materiali» (dati oggettivi) — prevedono la responsabilità anche per le valutazioni estimative (data la genericità della formula «attestano il falso»); ed inoltre — sempre a differenza del falso in bilancio — non prevedono alcuna soglia quantitativa di punibilità.

Pertanto, la loro responsabilità penale può sorgere anche per aver certificato aspetti estimativi di lieve entità nel complesso della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società revisionata. Ovviamente i revisori seri, che sono tanti, sono molto preoccupati.

L'introduzione di un nuovo reato di falsità nella revisione all'interno del Tuf e l'espressa riferibilità dell'articolo 174-bis solo ai «responsabili della revisione delle società quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti

finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante» rende chiara la distinzione rispetto all'articolo 2624 del Codice civile.

Quest'ultima norma, che prima della riforma si applicava a tutte le società, diventa ora applicabile solo alle società non quotate, e quindi nelle ipotesi di certificazione facoltativa; tant'è vero che le pene ivi previste sono sensibilmente inferiori rispetto a quelle della nuova fattispecie introdotta dalla "legge sul risparmio". Altrimenti si tratterebbe di una sovrapposizione incomprensibile.

Poiché, però, il nostro legislatore, quando scrive le leggi, non sempre si preoccupa del coordinamento con quelle esistenti, ne è derivata una conseguenza assurda.

In base all'articolo 25-ter del Decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, che ha introdotto nel nostro sistema la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, applicata dal giudice penale nello stesso processo penale a carico della persona fisica, per i reati societari previsti dal Codice civile, se commessi nell'interesse della società, si applicano alla società delle sanzioni pecuniarie (di carattere amministrativo) calcolate con il sistema delle "quote".

L'articolo 39, comma 5, della legge 282 ha raddoppiato le sanzioni pecuniarie stesse.

Il punto critico è, peraltro, quello che, attraverso la stratificazione dell'articolo 174-bis all'articolo 2624 del Codice civile, deriva un risultato palesemente contrastante con il principio di eguaglianza. Ossia che:

- al meno grave reato di cui all'articolo 2624 del Codice civile si applica la sanzione amministrativa stessa;

- al più grave reato di cui all'articolo 174-bis Tuf (in quanto non previsto nel Codice civile) la sanzione non può applicarsi.

Una situazione, questa, che produce un regalo inammissibile per le società quotate (certificazione obbligatoria) rispetto alle non quotate (certificazione facoltativa), che potrebbe essere colmato, se non interviene il legislatore, solo da una pronuncia della Corte costituzionale, ove la questione fosse sollevata. Ma è certo che un po' più di attenzione nel fare le leggi non guasterebbe.

La responsabilità  
penale può  
sorgere anche  
per aver certificato  
aspetti estimatori  
di lieve entità